



**Linee guida per l'istituzione e il funzionamento
del Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi**
(Legge Regionale 20 maggio 2020, n. 18)

Premessa

La Regione del Veneto promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali attraverso la Legge regionale del 20 maggio 2020, n. 18 recante “*Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa*”.

La finalità che si intende perseguire è quella di stimolare una partecipazione dei giovani coinvolgendoli nella vita amministrativa e politica locale; sviluppando in loro il senso del valore del bene comune, della legalità e del rispetto e della cura per il bene pubblico, attraverso strumenti partecipativi quali il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.

La sopra citata legge regionale definisce, all’articolo 1, per *ragazzi* i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado e riconosce alle istituzioni scolastiche un ruolo importante prevedendo la futura stipula di intese e/o protocolli con l’Ufficio scolastico regionale al fine di definire appositi moduli didattici volti a promuovere la conoscenza dell’istituzione regionale, delle attività e funzioni delle autonomie locali e dei rispettivi statuti.

Il presente documento vuole offrire una cornice generale entro la quale le positive esperienze sorte spontaneamente nel territorio e le buone prassi che negli anni si sono sviluppate possano essere riconosciute, valorizzate e armonizzate senza perdere quelle peculiarità, espressioni del territorio in cui sono nate.

Rispondendo a quanto previsto dalla L.R. n. 18/2020 che pone in capo al Comune o ai Comuni l’istituzione del Consiglio Comunale o sovracomunale dei ragazzi e demanda ad un provvedimento della Giunta regionale l’individuazione degli indirizzi per promuoverne la costituzione e il funzionamento, di seguito vengono delineate delle linee guida al fine di assicurare requisiti minimi di uniformità in ambito regionale che rimandano però ai singoli Regolamenti che le amministrazioni comunali dovranno adottare e che sono rispondenti e funzionali alle esigenze delle realtà territoriali di cui sono espressione.

Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi

Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi (CCR) è autonomamente istituito dal Comune o dai Comuni in forma associata e, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 18/2020, svolge le seguenti funzioni:

- a) promuovere ed educare la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) promuovere la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché dell’attività e delle funzioni dell’ente locale e del rispettivo Statuto;
- c) promuovere l’informazione rivolta ai ragazzi;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.

Le suddette funzioni possono essere integrate dai singoli regolamenti approvati dalle amministrazioni comunali.

Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta della amministrazioni locali e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenta specifico interesse per i ragazzi. In particolare il CCR, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della L.R. n. 18/2020 può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:

- a) Pubblica istruzione e servizi scolastici;
- b) Tempo libero, sport e spettacolo;
- c) Promozione all’educazione alla legalità;



- d) Sicurezza stradale e circolazione;
- e) Politica ambientale e urbanistica;
- f) Iniziative culturali e sociali;
- g) Solidarietà ed assistenza;
- h) Rapporti con l'associazionismo.

Regolamento

Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi opera sulla base di un proprio Regolamento adottato e approvato dal Consiglio Comunale del Comune interessato.

Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale del Comune, sulla base di una proposta approvata dal Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.

L'adozione del Regolamento da parte delle amministrazioni comunali, elaborato sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta della Regione del Veneto, diviene condizione vincolante ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi della L.R. n. 18/2020.

Convocazioni e rapporti con il Comune

Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi dovrà riunirsi con una periodicità stabilita nei singoli regolamenti approvati, almeno 3 volte l'anno. La sede del Consiglio è la Sala Consiliare o ogni altra sede opportuna e funzionale che il Comune metterà a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 18/2020, i Consigli comunali del Comune dove è istituito il CCR:

- a) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi;
- b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti sulle tematiche di loro pertinenza;
- c) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppur di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte o pareri, sono sottoposte all'Amministrazione Comunale la quale provvederà a rispondere secondo le modalità individuate dal regolamento adottato.

Il Consiglio Comunale Ragazzi esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza, di cui al citato articolo 2, comma 3, della L.R. n. 18/2020, attraverso deliberazioni o altre forme individuate dal proprio regolamento.

Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei votanti o con altri criteri stabiliti dal regolamento.

Il regolamento dovrà individuare le modalità di raccordo tra l'amministrazione comunale e il Consiglio comunale dei ragazzi.

Composizione Consiglio Comunale o sovracomunale dei ragazzi

Sono organi del Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: Il Consiglio comunale dei Ragazzi, il Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e la sua Giunta.

Il Sindaco e il Vice-Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale dei ragazzi, lo convoca secondo le tempistiche precise nel Regolamento approvato.

Il Sindaco riferisce direttamente con relazioni scritte al Consiglio Comunale del Comune in cui è eletto il CCR, secondo modalità e procedure individuate dai singoli regolamenti.



La Giunta è composta dagli assessori a cui sono delegate le materie di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 18/2020 secondo le procedure e le modalità individuate dal Regolamento adottato.

La Giunta del CCR collabora col Sindaco ed opera attraverso deliberazioni. Prima della scadenza del mandato la Giunta riferisce al CCR e all'amministrazione comunale sulla propria attività.

Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità. Le sedute sono pubbliche.

Eleggibilità

Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutte le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado del Comune o dei Comuni, in forma associata, dove è istituito il CCR.

Le procedure relative alle elezioni dei consiglieri, presentazione delle candidature, formazione delle liste, campagna elettorale, svolgimento delle votazioni, saranno individuate dall'amministrazione comunale in collaborazione, anche con gli istituti scolastici e con altri soggetti del terzo settore, secondo modalità specificate dal regolamento adottato nel singolo territorio.

Nella sua prima seduta il Consiglio dei Ragazzi dovrà procedere:

- a) alla elezione del Sindaco dei ragazzi. L'elezione deve avvenire a scrutinio segreto. Sarà eletto chi riceverà almeno la maggioranza dei voti;
- b) alla nomina la Giunta. Tra i membri della Giunta il Sindaco sceglie il vicesindaco che deve essere del grado di scuola e di genere diverso rispetto a quello del Sindaco.

Rete Regionale e Giornata Regionale dei CCR

Il Consiglio comunale o sovraffunzionale dei ragazzi partecipa a tutte le iniziative promosse dalla “Rete regionale dei Consigli comunali o sovraffunzionali dei ragazzi” istituita ai sensi della L.R. 20 maggio 2020, n. 18, articolo 4; nonché alla Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi, di cui all'articolo 6 della suddetta legge regionale, per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica.

